

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE</b>	
autonomielocali@certregione.fvg.it funzionepubblica@certregione.fvg.it	tel + 39 0432 555 223 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Nota inviata tramite PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni territoriali intercomunali della Regione

### LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

### SEDE

Alla Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo

del Friuli Venezia Giulia

### TRIESTE

**Oggetto:** Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili.

La legge regionale n. 19/2019<sup>1</sup>, in attuazione dell'accordo Stato - Regione Friuli Venezia Giulia siglato a febbraio 2019, ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n. 18/2015.

In particolare l'articolo 4, comma 1, introduce il comma 2 bis che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

<sup>1</sup> **Legge regionale 07 novembre 2019, n. 19** "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015."

**Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 18/2015)**

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

<<2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.>>.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei.>>.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.>>.

In attuazione dell' articolo 2 bis della legge regionale n. 18/2015 sopra citato, l'articolo 9, comma 3, della legge n. 23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)<sup>2</sup> prevede che, con modifica organica della disciplina della finanza locale di cui alla legge regionale n. 18/2015, siano previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali della Regione in termini di concorso finanziario e di sostenibilità della spesa di personale e del debito, oltre al vincolo costituzionalmente previsto relativo agli equilibri di bilancio.

Si ricorda altresì che è stato approvato il decreto legislativo n. 154/2019 che contiene "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica".

**In attesa quindi di iniziare un percorso di revisione degli obiettivi di finanza pubblica, come previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 23/2019, le norme ed i vincoli attualmente applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2020 sono quelli previsti nei paragrafi che seguono.**

\*\*\*\*\*

La presente circolare è strutturata secondo il seguente schema:

- A. Vincoli di contenimento della spesa di personale.
- B. Vincoli di contenimento dello stock di debito.
- C. Vincoli di reclutamento
- D. Precisazioni in merito al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020.
- E. Norme di semplificazione amministrativa: Abrogazione tetti di spesa, vincoli e procedure gravanti sugli enti locali (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto fiscale")

\*\*\*\*\*

## **A. VINCOLO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE**

Anche per l'esercizio 2020 rimane in vigore la normativa sui vincoli di contenimento della spesa di personale contenuta negli articoli 22 e 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2015.

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del **valore medio** del triennio **2011-2013**, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015, con le precisazioni contenute nell'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 28/2018.<sup>3</sup>

Pertanto anche nell'esercizio 2020 il valore della spesa di personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.

Si rimanda al contenuto della circolare del Servizio finanza locale prot. n. 6179 del 16 aprile 2019.

Precisazioni in merito al calcolo spesa di personale dei comuni in relazione alle modifiche apportate alla legge regionale n. 26/2014 dalla legge regionale n. 31/2018.

Si richiama quanto già anticipato nella comunicazione del Servizio finanza locale di aprile 2019 in merito al caso in cui, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 26/2014, dalla legge regionale 31/2018 che ha

---

<sup>2</sup> **Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23** "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022"

**Art. 9** (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie) [...omissis...]

**3.** In attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015), con modifica organica della legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonché relativi alla sostenibilità del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale.

<sup>3</sup> **L'articolo 9, comma 6, della legge regionale 28/2018** prevede che: "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.

reso facoltativa l'adesione alle Unioni territoriali intercomunali, il personale prima trasferito all'UTI, rientri presso il comune cedente. In tal caso è necessario che tale comune provveda nuovamente alla ricostruzione del triennio 2011-2013.

Si richiama gli enti sull'importanza di tenere separata e specifica evidenza dei conteggi relativi alle spese di personale riferite agli eventuali scomputi.

## **B. VINCOLO DI RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO**

Anche per il vincolo di riduzione dello stock di debito rimangono in vigore le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 18/2015, con le precisazioni contenute nella circolare del Servizio finanza locale prot. n. 6179 del 16 aprile 2019, al cui contenuto si rimanda.

## **C. NORME IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

Nel richiamare i concetti esposti nelle premesse della nota prot. 16008 del 30/08/2019 del Servizio funzione pubblica, si segnala che anche per l'esercizio 2020 rimane in vigore la normativa sui vincoli di reclutamento e sulle capacità assunzionali degli enti in indirizzo prevista per l'esercizio 2019 (art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019).

Specificamente:

in virtù di quanto disposto dall'art 56, comma 19 della legge regionale n. 18/2016, come modificato dall'articolo 10, comma 13 della legge regionale 23/2019 per l'anno 2020, le capacità assunzionali di ciascun Ente sono pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2019.

Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'art. 14-bis del dl 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, atteso che, l'art. 4, comma 2, della lr n. 12/2014, opera un rinvio dinamico alle disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali (vedasi in tal senso la deliberazione della Corte dei Conti n. 51 del 22.04.20152 e la precedente Circolare della Direzione generale prot. n. 4666 del 24.02.2017).

Pertanto, alla capacità assunzionale calcolata in base all'art 56, comma 19, della lr 18/2016 si possono aggiungere ai sensi dell'art. 3 del dl n. 90/2014, così come modificato dall'art. 14bis del dl n. 4/2019, anche:

a) le capacità assunzionali del quinquennio precedente (art. 3, comma 5) per le sole quote non ancora utilizzate:

-- anno 2019: 100% dei risparmi delle cessazioni avvenute nell'anno 2018

-- anno 2018: 100% dei risparmi delle cessazioni avvenute nell'anno 2017

-- anno 2017: 100% dei risparmi delle cessazioni avvenute nell'anno 2016

-- anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni avvenute nell'anno 2015

-- anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni avvenute nell'anno 2014

b) la capacità assunzionale pari alla spesa per le cessazioni del personale di ruolo programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (art. 3, comma 5-sexies).

## **D. PRECISAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO 2020**

Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.<sup>4</sup>

I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta

---

<sup>4</sup> **LR 23/2019. Articolo 10, comma 17.** "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016."

nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.

Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota.

#### **E. NORME DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: ABROGAZIONE TETTI DI SPESA, VINCOLI E PROCEDURE GRAVANTI SUGLI ENTI LOCALI (DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, n. 124)**

Si segnala che il **decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124** (*"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, contiene alcune norme di particolare interesse per gli enti locali.

Nello specifico, viene prevista l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica, anche per rispondere all'esigenza di semplificazione amministrativa.

In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni, come previste dall'articolo **57, comma 2 lettere da a) a g)** del dl 124/2019:

- abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni** distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- abrogazione dei limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);
- abrogazione dei limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20 per cento della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L.78/2010);
- abrogazione del divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010);
- abrogazione dei limiti delle spese per **missioni** per un ammontare superiore al 5 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010);
- abrogazione dei limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, comma 13 del D.L. n. 78/2010);
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di **buoni taxi** per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012);
- abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell'**obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della Legge 67/1987);
- abrogazione dell'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della Legge 244/2007);
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'**acquisto di immobili** da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del D.L. 98/2011);
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti **la locazione e la manutenzione degli immobili** (articolo 24 del D.L. 66/2014);

Il **comma 2-bis dell'articolo 57** abroga due disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei tetti di spesa, ora abrogati, all'approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari previsti dal TUEL (co. 905 legge di bilancio 2019 e art. 21-bis del D.L. 50/2017).

Con il **comma 2-ter** dell'articolo 57 viene sancita definitivamente **la facoltatività – a regime – della contabilità economico patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**. La norma permette, da un lato, di superare talune difficoltà interpretative che avrebbero inteso limitare la facoltatività della CEP per il 2019 ai soli Comuni di piccole dimensioni che non l'avessero prodotta anche per il 2018; dall'altro, di porre su basi più distese e senza l'assillo di scadenze poco sostenibili il tema dell'eventuale e radicale semplificazione della CEP.

Il **comma 2-quater** dell'articolo 57 dispone un'importante **semplificazione degli adempimenti e delle responsabilità che gravano sul tesoriere**, prevedendo l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 226 del decreto legislativo 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il Servizio finanzia locale e il Servizio funzione pubblica rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail ai seguenti indirizzi per quanto di competenza:

E-mail riferita al Servizio finanzia locale Posizione Organizzativa "Coordinamento della finanzia locale": [pattostab.aall@regione.fvg.it](mailto:pattostab.aall@regione.fvg.it);

E-mail riferita al Servizio funzione pubblica Posizione Organizzativa "Ufficio unico ex legge regionale 18/2016: gestione delle elaborazioni stipendiali delle amministrazioni del comparto unico e supporto della contrattazione collettiva regionale" [funzionepubblica.ud@regione.fvg.it](mailto:funzionepubblica.ud@regione.fvg.it)

**Referenti:**

PO	Nome	Telefono	e-mail
Coordinamento della finanzia locale	Alessandra Mossenta (delegata responsabile di PO)	0432/555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	Carla Lizzi	0432/555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	Donatella Minisini	0432/555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
	Francesca Morassi	0432/555927	francesca.morassi@regione.fvg.it
	Rolando Tullisso	0432/555928	rolando.tullisso@regione.fvg.it
Ufficio unico ex legge regionale 18/2016: gestione delle elaborazioni stipendiali delle amministrazioni del comparto unico e supporto della contrattazione collettiva regionale	Claudio Del Fabro (delegato responsabile di PO)	0432/555303	
	Mara Fabro	0432/555934	

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

Il Direttore centrale  
– Gabriella Lugarà –

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	12/02/2020
Nome	COMUNICAZIONE EELL VINCOLI FP_FEBBRAIO 2020.PDF
Impronta	3C14F0B3B27D14B7826F76085EFB7BD6CB5AFB7CDF7D1754F9815BBAEBF8BDA8
Dimensione (Byte)	280,018

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	AAL-DOP-2020-7235-P
Verso	Partenza
Data registrazione	12/02/2020

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>GABRIELLA LUGARA'</b>
Codice Fiscale	LGRGRL67T53H224K
Codice Identificativo	17364537
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	non presente
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	8C 28 31 83 F9 0D BF F9 49 01 A0 36 53 B9 C8 46 43 6A 80 D1 5D 4C 99 B0 5F 4F EC 36 D3 E0 8F 81 59 71 F3 70 1A B0 27 49 98 A5 C8 E4 72 4A EA 5B 66 67 8E 32 0E 83 7D 93 2E 1B A3 22 9F 6D 96 F9 42 23 1C 28 A9 8F 1D AF E2 9B BA 6A 98 F6 53 E9 D8 C3 1D F7 69 40 E9 E8 4C 91 E4 F8 C3 7C CC A2 BF FF 40 74 DC 1A 93 8A 9C 22 24 47 F4 56 3B EF 37 70 1B D6 89 5B 25 15 DB 91 CE 2A F7 16 DB 4C FE C8 87 A5 DC A0 1A B9 2E C4 01 98 41 D0 C4 64 62 4D 5E ED 4C 79 35 09 A3 95 B8 F0 FA 3D 14 15 D3 18 FF FB 10 1F A5 7C 0E 41 9C 95 C8 6A E6 07 C7 EC B6 89 05 BB 62 D4 87 02 62 06 12 F0 53 CB EC 55 7F E8 21 B0 EE 0C 29 EA 76 91 13 D5 C9 09 A6 8A 9B 05 0E A7 E7 BE 36 97 EB 3D B4 B9 15 24 05 34 8E BF BB 58 BB F3 CF F3 A4 45 A1 9D 7F F7 66 44 D6 AE B9 4B E2 FC EB E3 7C 63 86 AF 08 54
Data e ora della Firma	12/02/2020 15:27:07 GMT
Validità del certificato	Dal 22/09/2017 00:00:00 GMT al 21/09/2020 23:59:59 GMT
<b>Certificato del Firmatario valido</b>	
<b>Verifica CRL eseguita</b>	
<b>Firma Valida</b>	